

TRA INTERESSI FAMILIARI E AFFETTI DOMESTICI

Il marito, la moglie e la dote

LUCIANO OLIVERO

Ricercatore in Diritto privato - Università di Torino

Eco lontana di un diritto inghiottito dal tempo, gli statuti medievali ci narrano di mogli e di mariti, di dote e di legati, di nozze e di separazioni in un impasto di interessi familiari e di affetti domestici che non è difficile intendere ancora oggi, nonostante i sei secoli trascorsi. E se nessuna di quelle antiche regole è sopravvissuta fino al presente, è pur vero che molte di esse si sono trascinate fino al recente passato (fino alle soglie della modernità e spesso fino alle riforme della seconda metà del Novecento) contribuendo a plasmare assetti familiari che di fatto appartengono alla memoria collettiva di tutti noi, per averne sentito il racconto o per diretta esperienza.

Già questo basta per capire che nella disciplina statutaria in tema di famiglia - pur così frammentaria e obsoleta nel suo rustico *latinorum* - c'è molto più che un polveroso catalogo di vecchi cimeli giuridici: per naturale evoluzione o per contrasto, essa rappresenta infatti il prototipo da cui si è staccata l'idea moderna di famiglia. Guardandosi negli statuti, quindi, la famiglia di oggi può ancora indovinare i contorni del proprio profilo; ma, in quel profilo, vedrà comporsi un'immagine deformata e a tratti irriconoscibile.

Oggi - tanto per cominciare - è fuori discussione che la famiglia sia una società di "pari": perché essa si fonda sulla «eguaglianza morale e giuridica dei coniugi» (recita la Costituzione all'articolo 29) e perché spo-

sandosi - le fa da corolla il codice civile all'articolo 143 - «il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri». Oltre che uguali - ed anzi: proprio perché uguali - la legge vuole poi i coniugi coinvolti in pari grado nel governo della comunità familiare attraverso la regola dell'accordo (art. 144 cod. civ.) perché nella ricerca dell'accordo - si è soliti ripetere - la famiglia si cimenta e rafforza ogni volta la propria unità.


IL MARITO-CAPO

La scelta dell'eguaglianza appare insomma ineluttabile se non si vogliono discriminazioni fondate sul sesso; e il criterio "dell'accordo", del condividere e del co-decidere, si pone come l'effetto di quel principio. Lo impone, del resto, la logica stessa delle cose, posto che in una comunità di due soli individui non si potrebbe mai decidere a maggioranza; e lo conferma il fatto che gli stessi principi - uguaglianza di diritti e di responsabilità nell'attuare il progetto di coppia - si ripresentano oggi in altri modelli di famiglia, come le unioni civili disciplinate dalla legge 76 del 2016, a riprova di quanto eguaglianza e accordo appaiano congeniti all'idea stessa di coppia; ma era così anche nel 1416?

Una risposta diretta manca; ma si è già avvertito che gli statuti, nella disciplina sulla famiglia, appaiono



1



2

1. Ambrogio e Gregorio Zavattari 1444. Banchetto delle nozze di Teodolinda, Duomo di Monza.

2. "Troilo e Criseide si incontrano e vanno a letto insieme", miniatura tratta dal 'Filostrato' (terzo quarto del XV secolo), Bodleian Library, Oxford.

frammentari, ancor più di quanto non lo siano per le altre materie: le norme sono sparse e puntiformi, intervengono su singoli aspetti e danno per presupposti tutti gli altri. Un generalizzato rinvio, in particolare, viene tacitamente fatto al costume sociale e al diritto canonico, che formavano uno strato di principi latenti che gli statuti non sentono neppure il bisogno di ripetere, tanto dovevano apparire scontati alle donne e agli uomini del tempo, che li avevano appresi per inveterata consuetudine, li praticavano ogni giorno e li sentivano infine ribadire dai pulpiti delle chiese.

Così doveva essere per il principio per cui al marito spettava la direzione della famiglia e la moglie gli doveva rispettosa obbedienza («il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa» e «come la Chiesa è soggetta a Cristo, così debbono anche le mogli esser soggette ai loro mariti in ogni cosa» si legge nell'epistola agli Efesini); ed una traduzione spiccia di quel principio si trova, ad esempio, nel capitolo degli statuti che dava al marito il potere di inseguire la moglie e di menarla a casa con la forza se necessario (è il cap. 163, che prevedeva una sor-

ta di esimente per chi, «irato animo manu armata», irrompeva in casa d'altri «sequens uxorem suam»). Così come, ancor più chiaramente, la superiorità maritale si palesa nel capitolo che assegnava al marito sulla moglie (e sui figli) un potere di correzione che certo non si arrestava ai rimbrotti verbali ma poteva trascendere in punizioni corporali, purché non si arrivasse al punto di infliggere ferite sanguinose.

«Item statuimus et ordinamus - si legge appunto nel cap. 93 rubricato «De percussionibus factis castigando»: percosse inferte per castigo - quod de omnibus ferutis non solvatur bampnum vel pena videlicet pater castigans vel percutiens filium vel filios suos, maritus castigans uxorem, mater filios, frater fratres insimul stantes, vel aliquis alius nepos vel consanguineus qui non sint divissi vel aliquis alius ad cavigliancias sedandas vel separandas» («...stabiliamo e ordiniamo che per ogni ferita non paghi ammenda né sia comunque punito il padre che castiga o percuote il figlio o i figli suoi, il marito che castiga la moglie, la madre [che castiga] i figli, il fratello i fratelli che vivono insieme...» ecc.). Il capitolo ha una portata ampia, che sembra



spingersi a considerare pure chi si trovi a sedare, ad esempio, una rissa («caviglancias», forse derivato da «cavilantia» nel senso di alterco); ma per ciò che riguarda le dinamiche familiari la norma è chiara nel dire che la madre può castigare i figli, ma solo l'uomo può punire - come padre - il figlio e - come marito - la moglie: le linee orizzontali e verticali della piramide familiare sono perfettamente tracciate.

Ancora nel 1942 - del resto - il nostro codice civile, accostando alla patria potestà sui figli la potestà maritale sulla moglie, recitava che «il marito è il capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo ovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza»; e in forza di quella superiorità era del tutto normale ritenere la donna «soggetta alla potestà disciplinare del marito» capace di estrinsecarsi in quelle maniere ... forti conformi «alle pratiche esigenze correttive», come si legge in qualche vecchia sentenza. Al modello della famiglia patriarcale metterà fine solo la riforma del codice civile del 1975; e ciò la dice lunga su quanto tenacemente abbia resistito l'architettura della "vecchia" famiglia prima di essere smantellata.

LA DOTE.

Nel 1975, insieme a quel modello verticistico di famiglia, viene cancellata anche la dote, e non è un caso: nei fatti la sua stessa esistenza introduceva un'asimmetria evidente nei rapporti coniugali, giacché solo la moglie, sposandosi, la recava «per sostenere i pesi del matrimonio», come si soleva dire; e poi perché, fino a quando questo durava, la dote era amministrata di massima dal marito, quale centro di direzione unitaria del patrimonio della famiglia. Nel parlare di famiglia non si può non parlare di dote, perché a questo antichissimo istituto, le cui origini risalgono all'alba del diritto romano, sono dedicati gli articoli più numerosi e interessanti tra quelli che gli statuti medioevali dedicano alla famiglia. Un simile interesse non deve sorprendere, né è prerogativa degli statuti sommarivesi: nel medioevo - sia pure inquinata da elementi mutuati da istituti di origine germanica - la dote romana torna infatti a godere di una diffusione larghissima presso tutti gli strati sociali. Uno statuto silente sulla dote sarebbe stato, quindi, un'anomalia giacché «Con cura, con insistenza, talvolta brevemente, talvolta con prolissità e confusione - scrive Bellomo (1961, p. 64) - quasi tutti gli statuti comunali regolavano la materia dotale» elaborando «un'ampia disciplina normativa, originale in alcuni punti, nuova nello spirito in altri» al cui interno anche «ciò che si riprendeva dal passato era fuso e snaturato e riportato infine nel giro di una creazione unitaria e mai conosciuta».

Sono tre, per l'esattezza, i capitoli che i nostri statuti dedicano all'argomento; e si devono analizzare tutti per vedere quali precetti contengano e quali illazioni se ne possano trarre su di un piano più generale. Sulla dote (che serviva alla famiglia neocostituita ma alla cui costituzione partecipavano le famiglie degli sposi, e in special modo quella della ragazza) venivano infatti a scaricarsi una serie di tensioni che potevano esplodere - da un lato - nei rapporti tra i coniugi e - dall'altro - nei rapporti tra la coppia coniugale e i rispettivi rami parentali: dal modo in cui tali conflitti erano regolati, è possibile cogliere alcuni aspetti dei modelli di famiglia accolti in quel lontano 1416.

LA SEPARAZIONE DELLA DOTE PER POVERTÀ, "DIVORZIO" O ALTRA GIUSTA CAUSA.

Quanto alle tensioni interne alla compagine coniugale, si è già detto che i beni dotali erano, di massima, amministrati dal marito durante il matrimonio (secondo una regola che si ritroverà ancora fissata nel codice civile del 1942 all'art. 184). Questa gestione maritale delle sostanze dotali - a dire il vero - non è espressamente affermata negli statuti; ma la si evince facilmente dalla prima norma in tema di dote, il cap. 15, nel quale si concedeva alla moglie l'azione per «petere dotem suam marito viventi». Qui «petere» significava "chiedere", chiedere cioè la restituzione: segno, quindi, che tali beni erano nella disponibilità del marito; comunque non in quella della moglie che, con tale azione, ne reclamava appunto la riconsegna.

Una simile pretesa - va aggiunto - non si poteva certo accampare a capriccio, ma - secondo il predetto cap. 15 - «causa inopie vel divorci vel alia iusta causa». Unicamente in questi casi era dunque lecito separare la dote; ed è chiaro che si trattava di ipotesi che tradivano una situazione domestica tutt'altro che idilliaca, come la povertà (l'inopia) in cui la moglie era costretta da un marito forse scialacquatore, dispotico o assente; o come la crisi coniugale sfociata nel "divortium" (da intendersi - vista l'epoca ormai segnata dal dogma dell'indissolubilità delle nozze - come semplice separazione personale dei coniugi, dispensati dalla coabitazione ma pur sempre uniti in matrimonio, e non quindi come vero divorzio secondo l'uso moderno del termine). Una categoria residuale come l'«alia iusta causa» poteva allargare le maglie dei casi ammessi; ma è da ritenere che dovesse comunque trattarsi di circostanze di particolare gravità - dal disordine negli affari del marito alla sua incarcerazione o messa al bando e simili - tali da consigliare appunto di rendere alla moglie la dote prima che fosse troppo tardi.

L'EXCLUSIO PROPTER DOTEM

Il punto interessante è che era la moglie in prima persona - così almeno parrebbe - ad agire: non il padre o i fratelli di lei: ovvero i parenti che - come si è detto - avevano contribuito a dotare la figlia (o la sorella o la nipote); e questo indica - se non mi inganno - che i beni dotali dovevano ormai considerarsi definitivamente scissi dal patrimonio della famiglia di origine della sposa. Il dato - come vedremo tra poco - è particolarmente interessante ai fini della concreta modulazione dei modelli familiari, e trova conferma nel secondo capitolo in tema di dote (benché la parola "dote", formalmente, non vi compaia), collocato molto più avanti: è il cap. 104 rubricato «Quod mulier non possit venire ad hereditatem paternam vel maternam». «Item statuimus et ordinamus - vi si legge - quod si aliqua mulier de Summarippa olim fuerit maritata a patre, fratre, fratribus vel avo vel ab aliquo quod ipsa non possit venire nec reverti ad hereditatem nec ad divissionem aliquam cum fratribus vel consanguineis de bonis et rebus paternis vel maternis...» [...stabiliamo e ordiniamo che se una donna di Sommariva è stata a suo tempo maritata dal padre, da un fratello, dai fratelli, da un avo o da altri, essa non possa prendere parte a nessuna eredità o partecipare ad alcuna divisione con i fratelli o i consanguinei delle sostanze e dei beni paterni o materni]; e ciò - continuava la norma - salvi eventuali legati in suo favore «ché in tal caso potrà avere ciò che le è stato legato». Da dove proviene questa norma e cosa significava? Dobbiamo anche qui registrare che si trattava di una regola invariabilmente presente in tutti gli statuti coevi a quelli sommarivesi: essa era stata ricavata da un più antico precetto longobardo, ed imponeva alle figlie di accontentarsi di quanto ricevuto il giorno delle nozze, o comunque in occasione del matrimonio, e di non pretendere più nulla alla morte dei genitori o di altri consanguinei. Dopo il matrimonio - in sostanza - le figlie uscivano dalla linea di successione ereditaria, che identificava nei figli maschi gli eredi "veri" e i legittimi continuatori del nome e delle fortune della famiglia. Deve aggiungersi, peraltro, che la norma som-

marivese non prescrive neppure quanto prevedevano, a tutela delle figlie, moltissimi altri statuti: e cioè che la dote, proprio perché sostitutiva della quota ereditaria, doveva essere congrua, non effimera e di valore equiparabile alla legittima; ma si può sperare che la mancanza di tale raccomandazione non abbia impedito alle giovani del posto di essere dotate in modo acconcio. Del resto, in difetto di contratti costitutivi di doti del Quattrocento sommarivese, non lo sapremo mai.

LA DOTE ALLA MORTE DEI CONIUGI

Alla morte della sposa, quale sorte toccava ai beni dotali? Arriviamo, con questa domanda, all'ultima delle norme dedicate alla dote negli statuti, la quale mette il dito su una questione centrale, che nel medioevo aveva dato luogo ad aspre dispute dottrinali (celebre fu quella che oppose i grandi giuristi Bulgaro e Martino) circa la corretta interpretazione da dare ai testi del diritto romano-giustiniano e al modo più sensato di leggerli secondo lo spirito dei tempi nuovi. A Sommariva, in caso di premorienza della moglie, la regola era quella sancita dal cap. 105: «si aliquis de Summarippa maritaverit aliquam mulierem et ipsa mulier decederet absque heredibus ex se natis quod medietas sue dotis debeat reverti ad suos parentes proximos» («...se qualcuno avrà sposato una moglie e costei sarà deceduta senza eredi da sé nati, metà della sua dote sia restituita ai suoi parenti prossimi»; salva la possibilità per la moglie - precisava la norma nell'ultima parte - di disporre tramite legato, per la sua anima, a suo piacimento, della ventesima parte di detta dote senza condizionamenti di suo marito o di altre persone).

Metà della dote andava restituita; quindi l'altra metà poteva essere incamerata dal marito, secondo una scelta in linea con quelle di alcuni grandi comuni del centro Italia come Pisa, Arezzo, Modena, Pistoia (analizzati da Bellomo, 1961, pp. 202-204); e di moltissimi statuti piemontesi (scrutinati da Alberti, 1934, p. 66): da Cuneo a Fossano, da Cherasco a Boves, La Morra, Centallo, Villanova e altri. Messa in questi ter-

mini, la soluzione accolta dagli statuti sommarivesi si pone dunque in una posizione di perfetta equidistanza tra due estremi. Ma, ciò che più conta, essa conferma la tendenza a non restituire (se non pro quota) la dote alla famiglia della sposa: anche se il matrimonio per cui era stata costituita si era sciolto, il padre di lei e i suoi fratelli dovevano rinunciare a buona parte dei beni dotali.

Fratelli e padre della sposa dovevano peraltro rinunciare del tutto a pretendere indietro la dote se, alla morte della figlia o della sorella, questa avesse lasciato dei figli nati dal matrimonio: non è un caso regolato dagli statuti, ma il silenzio è eloquente, perché se il marito poteva trattenere metà dote in assenza di prole, a fortiori poteva trattenere l'intero in presenza di figli. Figli, peraltro, che come eredi della madre avrebbero avuto diritto al suo patrimonio; e se erano ancora troppo piccoli per occuparsene, sarebbe stato il padre a farlo per loro, continuando a gestire - come rappresentante dei figli - quei beni materni che di fatto aveva sempre amministrato - durante il matrimonio - come marito.

E se a morire per primo fosse stato proprio costui, il marito? È l'ultima variabile, anch'essa non considerata apertamente dagli statuti; ma la soluzione non appare difficile alla luce di quanto si è visto. Essendo la dote una liquidazione ereditaria anticipata, è da ritenere infatti che la moglie - ora vedova - potesse ritenere di sua esclusiva spettanza; e quindi non dovesse restituire alcunché a quei parenti che, proprio con la dote, l'avevano "liquidata" dall'asse ereditario: anche qui, dunque, la dote non rifluisce nel patrimonio da cui si era staccata.

Come si vede, dall'incrocio delle regole statutarie espresse come da quelle ricavabili per congettura, emerge un sistema piuttosto coerente. Certo, vi sono slabbature e zone d'ombra; e vi sono, negli statuti, elementi che continuano a far pensare a famiglie allargate soggette alla guida eminente di un capo casata (come forse suggerisce l'espressione «dominus hospicii» del cap. 101 ed il richiamo, nel cap. 70, all'«hospitio nostro Rotariorum»); ma la direzione è chiara,

accomuna tutti gli statuti e va - per l'appunto - nella direzione di inglobare le doti nel patrimonio della famiglia neocostituita, limitando il più possibile i casi di restituzione.

In questa strategia - come è stato messo in luce - c'è qualcosa che va molto al di là della partita sulla dote, perché «la tendenza a inglobare in maniera stabile le doti evitando di restituirle, probabilmente esprimeva e rafforzava il costituirsi di mariti e mogli con i loro figli come unità individuabile grazie al superamento della situazione medievale, nella quale - almeno in alcune zone e ceti - uomini e donne appartenevano ciascuno al proprio lignaggio piuttosto che alla famiglia coniugale che avevano formato al matrimonio» (Sarti, 2011, p. 75). Irritata nella trama dei rapporti di parentela e affinità, la famiglia inizia dunque a isolarsi come entità coagulata intorno al nucleo duro della coppia coniugale e dei suoi figli. In questa lenta evoluzione che prelude alla modernità, anche la vecchia dote ha quindi giocato, inaspettatamente, un ruolo tutt'altro che marginale.

Bibliografia essenziale

- A. Alberti, *Appunti per una storia del diritto privato statutario piemontese*, Giappichelli, Torino 1934;
- M. Bellomo, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi. Contributo alla storia della famiglia medievale*, Milano, 1961;
- E. Bianchi, *Del contratto di matrimonio*, nel *Trattato diretto da P. Fiore*, Napoli 1907;
- P. Cammarosano, *Aspetti delle strutture familiari nelle città dell'Italia comunale: secc. XII-XIV*, in *Famiglia e parentela nell'Italia medievale*, a cura di G. Duby e J. Le Goff, Bologna 1981, pp. 109 ss.;
- R. Comba, *Contadini, signori e mercanti nel Piemonte medievale*, Roma-Bari 1988;
- G. Duby (a cura di), *L'amore e la sessualità*, Bari 1986 (ed. originale *L'amour et la sexualité*, in *l'histoire*, n. 63 gennaio 1984);
- F. Ercole, *Vicende storiche della dote romana nella pratica medievale dell'Italia superiore*, Roma, 1908;
- C. Fayer, *La familia romana. Aspetti giuridici ed anti-*



- quari, sponsalia, matrimonio, dote*, Roma 2005;
- E. Genta, *Appunti di Diritto Comune*, a cura di S. Ricco, Torino 1994;
- P. Lanaro, G.M. Varanini, *Funzioni economiche della dote nell'Italia centro-settentrionale (tardo medioevo/inizi età moderna)*, in *La famiglia nell'economia europea secc. XIII-XVIII / The economic role of the family in European economy from the 13th to the 18th centuries*, a cura di S. Cavaciocchi, Firenze 2009, p. 81 ss.;
- F. Leverotti, *Famiglia e istituzioni nel Medioevo italiano. Dal tardo antico al rinascimento*, Roma 2005.
- G. S. Pene Vidari, *Dote, famiglia e patrimonio in Piemonte*, in *La famiglia e la vita quotidiana in Europa dal '400 al '600. Fonti e problemi*, Roma 1986, pp. 109 ss.;
- G. Petroni, *La funzione della dote romana*, Napoli 1897;
- C. Sanfilippo, *La dote*, Catania 1954;
- R. Sarti, *Vita di casa. Abitare, mangiare, vestire nell'Europa moderna*, Roma-Bari 2011;
- P. Ungari, *Storia del diritto di famiglia in Italia (1796-1942)*, Bologna 1974;
- P. Vaccari, *Dote e donazione nuziale nell'ultima età romana e nel Medio evo italiano*, Pavia 1933;
- G. Vismara, *Famiglia e successioni nella storia del diritto*, Roma 1973, p. 32 s.